

Modello di organizzazione, gestione e controllo e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

**Approvato dall'Organismo di Vigilanza della Banca nella riunione del 21.10.2015
Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 4.11.2015**

INDICE ANALITICO

DEFINIZIONI	5
PARTE GENERALE	5
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI.....	5
1.2 TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI.....	6
1.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	12
1.4 LINEE GUIDA DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA.....	12
2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA BANCA.....	13
2.1 IL RISK ASSESSMENT CONDOTTO DALLA BANCA	13
2.2 EVOLUZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO	13
2.3 FUNZIONE DEL MODELLO.....	14
2.4 PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	14
3 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
3.1 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
3.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
3.3 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI	16
3.4 REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE	16
3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
3.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI.....	17
3.7 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO L'ESTERNO	18
3.8 RUOLO DI COORDINAMENTO SUGLI ORGANISMI DI VIGILANZA DEL GRUPPO	18
3.9 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ E LIBRO DELLE RIUNIONI	18
3.10 PREVISIONI DI SPESA	18
4 SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	18
4.1 SELEZIONE DEL PERSONALE.....	18
4.2 SCELTA DEI CONSULENTI ESTERNI	19
4.3 COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	19
4.4 FORMAZIONE.....	19
5 SISTEMA DISCIPLINARE.....	19
5.1 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	19
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	20
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA BANCA	21
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, PARTNER E FORNITORI	21
PARTE SPECIALE.....	21
6 STRUTTURA ED OBIETTIVI.....	21
7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	22
8 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
8.1 IPOTESI DI REATO	22
8.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	23
8.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	25
8.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	25
9 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	25
9.1 IPOTESI DI REATO	25
9.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	26
9.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	26
9.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	27
10 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	27
10.1 IPOTESI DI REATO	27
10.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	28
10.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	28
10.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	28
11 REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO	28
11.1 IPOTESI DI REATO	28

11.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	29
11.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	29
11.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	30
12	REATI SOCIETARI	30
12.1	LE FALSITÀ NELLE COMUNICAZIONI SOCIALI.....	30
12.1.1	<i>Ipotesi di reato</i>	30
12.1.2	<i>Individuazione delle attività a rischio</i>	31
12.1.3	<i>Individuazione delle funzioni coinvolte</i>	31
12.2	ILLECITI COMMESSI DA AMMINISTRATORI.....	31
12.2.1	<i>Ipotesi di reato</i>	31
12.2.2	<i>Individuazione delle attività a rischio</i>	32
12.2.3	<i>Individuazione delle funzioni coinvolte</i>	32
12.3	OSTACOLATO CONTROLLO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	32
12.3.1	<i>Ipotesi di reato</i>	32
12.3.2	<i>Individuazione delle attività a rischio</i>	32
12.3.3	<i>Individuazione delle funzioni coinvolte</i>	33
12.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	33
13	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	33
13.1	IPOTESI DI REATO	33
13.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	34
13.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	34
13.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	34
14	REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI AGGIOTAGGIO.....	34
14.1	IPOTESI DI REATO	34
14.2	IPOTESI DI ILLECITO AMMINISTRATIVO.....	35
14.3	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	36
14.4	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	36
14.5	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	36
15	REATI COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	37
15.1	IPOTESI DI REATO	37
15.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	37
15.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	37
15.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	37
16	REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	38
16.1	IPOTESI DI REATO	38
16.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	38
16.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	38
16.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	39
17	REATI DI RICICLAGGIO	39
17.1	IPOTESI DI REATO	39
17.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	40
17.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	41
17.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	41
18	REATI TRANSNAZIONALI.....	41
18.1	IPOTESI DI REATO	42
18.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	42
18.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	42
18.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	42
19	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	42
19.1	IPOTESI DI REATO	42
19.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	44
19.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	44
19.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	44
20	INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI.....	44
20.1	IPOTESI DI REATO	44
20.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	44
20.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	44
20.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	45
21	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	45
21.1	IPOTESI DI REATO	45

21.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	46
21.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	46
21.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	46
22	REATI AMBIENTALI.....	47
22.1	IPOTESI DI REATO	47
22.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	47
22.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	47
22.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	48
23	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	48
23.1	IPOTESI DI REATO	48
23.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	48
23.3	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE	48
23.4	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	48
	ALLEGATO	49

DEFINIZIONI

“Attività e/o Area a Rischio”: attività svolte dalla Banca, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D.Lgs 231/2001 così come identificate nella Parte Speciale;

“Autorità di Vigilanza”: si intendono le Autorità di regolamentazione e controllo delle banche e degli altri “soggetti abilitati” ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998, ossia Banca d’Italia e Consob;

“Autorità”: si intendono le Autorità di Vigilanza e altre Autorità;

“Banca”: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.;

“Capogruppo”: Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A.;

“CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per (i) i quadri direttivi ed il personale appartenente alle aree professionali e (ii) i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, attualmente in vigore e applicati dalla Banca;

“Regolamento disciplinare”: documento contenente le norme disciplinari applicate dalla Banca;

“Codice” o “Codice Etico”: Codice Etico adottato dalla Capogruppo e recepito dalla Banca;

“Collaboratori” e “Promotori”: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Banca sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

“Consulenti” e “Fornitori”: controparti contrattuali della Banca, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Banca addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all’acquisizione di beni e/o servizi da parte della Banca;

“D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e successive modifiche;

“D.Lgs. 231/2007” o “Decreto Antiriciclaggio”: il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

“Destinatari”: (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca medesima; (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

“Dipendenti” o “Personale dipendente”: tutti i dipendenti della Banca (compresi i dirigenti);

“Disposizioni interne”: insieme dei Regolamenti e delle norme interne adottate dalla Banca;

“Gruppo”: Gruppo Cassa Centrale Banca, a cui la Banca appartiene;

“L. 146/06”: la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);

“Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231/2001 e adottato dalla Banca con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

“Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Aree a Rischio così come identificate nella Parte Speciale;

“Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri (vedi Allegato);

“Reati”: i reati di cui gli articoli 24, [24bis](#), [24 ter](#), 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25 nonies, 25 decies 25 undecies e 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006;

“Soggetti apicali”: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca, nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.

“Organismo di Vigilanza” (o “OdV” o “Organismo”): organo collegiale interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Il D.Lgs.231/2001 (“*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”) ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa degli enti**, anche privi di personalità giuridica, per alcuni **reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi**:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi,
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi), la confisca e la pubblicazione della sentenza. Tali misure, inoltre, possono essere applicate all'ente nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l'esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI

Inizialmente circoscritto a fattispecie di reato a danno delle Pubbliche Amministrazioni, il Decreto è stato successivamente esteso ad altre tipologie, e recentemente anche ai reati di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato (agiotaggio), ai reati contro la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai reati di riciclaggio, di criminalità organizzata, di associazione per delinquere e delitti contro l'industria ed il commercio.

Quanto alla tipologia di reati attualmente destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si tratta in particolare di:

a) Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il Decreto, sin nel suo testo originario (**artt. 24 e 25**), si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- **pene accessorie (art. 317 bis c.p.);**
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- **circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);**
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);**
- **pene per il corruttore (art. 321 c.p.);**
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- **peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);**
- **confisca (art. 322 ter c.p.).**

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'**art. 24-bis**, inserito nel corpus originario del Decreto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica"), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, in particolare alle seguenti fattispecie:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

c) Delitti di criminalità organizzata

L'articolo **24 ter** inserito nel corpus dalla legge del 1 luglio 2009 n.94 ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del Codice Penale, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico riguardanti l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso.

d) Delitti contro l'industria ed il commercio

L'articolo **25 bis1**, inserito nel corpus dalla legge 23 luglio 2009 n.99, ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater riguardanti la turbata libertà dell'industria o del commercio, e le frodi contro le industrie nazionali.

e) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'**art. 25-bis**, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" ravvisabile nelle seguenti condotte illecite:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete (art. 455 c.p.);
- **circostanze aggravanti (art. 456 c.p.);**
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- **parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.);**
- **falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);**
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);**
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

f) Reati societari

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo **art. 25-ter** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002. Successivamente tali reati sono stati modificati dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". I reati richiamati sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- **fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.);**
- **false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);**
- impedito controllo (2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

g) Reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

L'**art. 25-quater**, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n.7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

h) Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25-quater n. 1, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

i) Reati contro la personalità individuale

L'**art. 25-quinquies**, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dell'art. 5 della legge n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la libertà individuale, in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- **pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 c.p.)**
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

l) Reati di abuso di mercato

L'**art. 25-sexies**, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati e agli illeciti amministrativi previsti dalla direttiva sugli abusi di mercato così come definiti nel Titolo I bis della Parte V del Decreto Lgs. N. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato).

m) Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'**art. 25-septies**, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, del Codice Penale, rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

n) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'**art. 25-octies**, inserito nel corpus originario del Decreto dal D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio"), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale, rispettivamente, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. **Successivamente la legge 186 del 15 dicembre 2014 nell'ambito delle disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ha introdotto con l'art.648 ter1 c.p. il reato di autoriciclaggio.**

o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'**art. 25 nonies**, inserito nel corpus dalla legge 23 luglio 2009 n.99, ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 relativi alla diffusione, vendita e messa in vendita di opere altrui.

p) Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'**art. 25 decies**, inserito nel corpus dalla legge 3 agosto 2009 n. 116, ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui all'art. 377-bis del Codice Penale.

q) Reati transnazionali

Le disposizioni di cui al decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella **legge 146 del 16 marzo 2006**. La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tali reati sono rappresentati da:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

r) Reati ambientali

Il D.Lgs. 121/2011, modificativo ed integrativo del D.Lgs. 231/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011 ha introdotto il nuovo **art. 25 undecies** nel corpo del D.Lgs. 231/2001.

I reati specifici sono ricompresi nei seguenti:

- Codice penale (art. 727-bis e art. 733-bis);
- D. Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente) integrato con il D. Lgs. 128/2010 e D. Lgs. 205/10;
- L. n 150 del 7/2/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n 549 del 28/12/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico;

- D. Lgs. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi.
- Legge n.68 del 22 maggio 2015 ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai reati contro l'ambiente che contempla i delitti di: inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.), disastro ambientale (art.452-quater), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.), circostanze aggravanti (art.452 – octies), omessa bonifica (art.452-terdecies c.p.). Le circostanze aggravanti si applicano a tutti i fatti già previsti come reato nonché delle aggravanti nel caso di associazione per delinquere, semplice o di stampo mafioso (artt.416 e 416-bis c.p.), finalizzata alla commissione di reati contro l'ambiente oltre al raddoppio dei termini di prescrizione.

s) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001. Il suddetto Decreto ha introdotto il nuovo **art. 25 duodecies** nel corpo del D.Lgs. 231/2001 che recita "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

L'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998 recita " Le pene per il fatto previsto dal comma 12¹ sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

1.3 APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.3.1 Le sanzioni pecuniarie amministrative

La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L'entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell'osservanza dei criteri dettati dal Decreto: l'importo è calcolato su un sistema a <<quote>>, non inferiori a cento né superiori a mille, a ciascuna delle quali è attribuito un valore fisso (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37). Nello stabilire il numero di quote componenti la sanzione pecuniaria, ed in definitiva l'ammontare della stessa, il Giudice valuterà (i) la gravità del fatto costituente reato, (ii) il grado di responsabilità della Società, (iii) l'attività dalla medesima posta in essere per eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti ed, infine, (iv) le condizioni economiche e patrimoniali della Società al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Pur essendo esclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta, il Decreto disciplina casi di riduzione della sanzione pecuniaria: (i) alla metà, qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo; (ii) da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la Società provvede all'integrale risarcimento del danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), ovvero adotti un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi; (iii) dalla metà ai due terzi, qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti che precedono.

Si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo qualora la Società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

1.3.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, cumulabili alla sanzione pecuniaria - ad eccezione dei casi in cui quest'ultima può essere ridotta - possono essere applicate esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) siano espressamente previste per il reato per cui si procede; (ii) la

¹ Comma 12: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito [...] con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Società abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; (iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave qualora la Società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Al contrario, le sanzioni interdittive non sono suscettibili di applicazione qualora la Società, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento (i) abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), (ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato per la confisca, ovvero (iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e fondato pericolo di reiterazione.

1.3.3 Confisca e pubblicazione della sentenza

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

1.3.4 Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1.4 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.5 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime di responsabilità dell'Ente anche in relazione alle proprie vicende modificative, quali la fusione, la scissione, la trasformazione e la cessione d'azienda.

Secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 1 del Decreto l'Ente risponde con il proprio patrimonio (per gli Enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (per le associazioni non riconosciute) per l'obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Legislatore ha considerato, al riguardo, una duplicità di esigenze contrapposte:

- evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice Civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) immutata la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente risultante risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis,

primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice debba commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, anziché a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata; (ii) l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.50; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- I. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- II. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta ed alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.6 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- I. il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- II. l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- III. l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- IV. lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

1.7 PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

1.8 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di Reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude la "colpa" dell'ente e rende ad esso inapplicabili le previste sanzioni.

In particolare, gli artt. 6 e 7 del Decreto offrono all'ente l'opportunità di una possibile esclusione della propria responsabilità, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l'ente non risponde del reato commesso dai soggetti individuati nell'art. 5.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 del Decreto – rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente" – prevede che "se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

Diversamente, per i "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente" il successivo art. 7 statuisce che "nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Nel caso di Reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, pertanto, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'ente a tali attività.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati di cui al decreto.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure adeguate a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Va notato che l'adozione del modello può servire – oltreché ad escludere in radice la responsabilità dell'ente – se adottato prima dell'apertura del dibattimento, ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b) e a determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, secondo comma, lett. b, e terzo comma).

Anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare tali modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nel citato art. 17, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, primo comma); misure destinate poi ad essere del tutto revocate in caso di effettiva attuazione del modello e delle altre richiamate condizioni (art. 49, quarto comma; art. 50, primo comma).

Infine, l'adozione del modello può avere luogo anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive (art. 78).

Ai fini di **idoneità**, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze, "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati":

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'efficace attuazione del modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sia nei confronti dei soggetti apicali che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.

1.9 LINEE GUIDA DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Come previsto dal D.Lgs. 231/2001 nonché dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. 26 giugno 2003 n. 201, i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire il compimento dei Reati.

Nella predisposizione del presente Modello, la Banca si è pertanto ispirata alle "Linee guida dell'ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche" come di volta in volta aggiornate ed integrate a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, la cui idoneità è stata riscontrata dal Ministero della Giustizia.

Gli aspetti fondamentali individuati dalle citate Linee guida nella costruzione dei modelli tengono conto della realtà bancaria che presenta le seguenti peculiari caratteristiche:

- le banche, in ragione della disciplina speciale primaria e regolamentare ad esse applicabile, sono società in cui la cultura del controllo è fortemente sviluppata;
- per le banche l’Autorità di vigilanza ha reso obbligatorio un sistema integrato di controlli che permea l’intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi (collegio sindacale, società di revisione, ecc.) e prevede l’adozione di un sistema dei controlli a più livelli - controlli di linea, controlli sui rischi e internal audit;
- il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha consentito alle banche di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il D.Lgs. 231/2001 intende affermare nell’ordinamento;
- all’interno di ogni banca è operativo un sistema di controlli che deve mirare ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali; la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite; l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne;
- a tal fine, le banche devono assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze; essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo; assicurare sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell’attività di controllo; consentire la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
- ogni banca effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall’eventuale coinvolgimento della banca in operazioni di riciclaggio di denaro sporco; un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni;
- questi principi pervadono tutta l’attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l’affidabilità di tutte le informazioni finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di Vigilanza nonché alle norme statutarie.
- le banche sono così dotate di complessi sistemi di regole interne che assolvono alla funzione di:
 - organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe,
 - regolamentare e documentare le attività che si svolgono all’interno della società,
 - gestire i rapporti tra i vari attori del sistema dei controlli interni,
 - disciplinare i flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali.

Tali regole e procedure - contenute in ordini di servizio, disposizioni interne, normative aziendali, codici di autodisciplina, codici deontologici, codici disciplinari, ecc. – già di per sé possono costituire dei modelli organizzativi o quanto meno la base precettiva di ciò che è un modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001, eventualmente da integrare adeguandole con quanto prescritto dal decreto o creando nuove e più stringenti regole di condotta, affiancate da un accurato sistema di controlli (abbinamenti firme, separazione compiti, sistemi di sicurezza per accesso a dati e altre informazioni aziendali, ...), tali da poter essere eluse soltanto fraudolentemente.

2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA BANCA

2.1 IL RISK ASSESSMENT CONDOTTO DALLA BANCA

La Banca conduce un’attività sistematica di ricognizione interna dei rischi, alimentando un Data Base delle attività sensibili e curando la predisposizione di un documento (“Risk Assessment”) finalizzato a identificare le attività sensibili e sottoporle alle necessarie valutazioni.

Le prime attività di analisi sono state condotte fin dalla primavera del 2006, all’interno del progetto della Federazione Trentina volto a determinare l’impatto dei “rischi 231” sul sistema delle Casse Rurali associate, attraverso:

- l’individuazione delle attività sensibili ed il loro approfondimento;
- la raccolta ed analisi dei documenti societari e organizzativi della Banca che, integrata da incontri di approfondimento sulle evidenze emerse in sede di analisi della documentazione aziendale e sulle modalità di svolgimento delle Operazioni Sensibili, ha consentito di valutare l’idoneità delle contromisure in atto.

Le attività a potenziale rischio sono state individuate a partire dall’analisi dei rischi predisposta dalla Federazione Trentina delle Cooperative con l’ausilio della società di consulenza Nexen, analisi che è stata confrontata con l’operatività specifica di Cassa Centrale.

Per ciascuna attività si è proceduto a censire i seguenti elementi: normativa di riferimento, applicabilità del rischio, condotta che potrebbe determinare il reato, Unità Organizzative responsabili delle attività oggetto di analisi, probabilità di accadimento di reato nello svolgimento delle attività, presenza ed efficacia dei controlli individuati, aree di miglioramento.

A valle del completamento dell’analisi, realizzata da parte di un Gruppo di Lavoro composto dai Responsabili della Direzione Pianificazione e Controlli Direzionali e della funzione Internal Audit con l’ausilio delle risorse di Federazione è stata predisposto il Data Base delle attività sensibili e una matrice per la classificazione delle Operazioni Sensibili in funzione del livello di rischiosità (da “bassa” ad “alta”) e del livello di efficacia dei controlli e delle contromisure (da “inefficaci” a “efficaci”).

Il livello di rischio complessivo è risultato caratterizzato dalla prevalenza di situazioni “sotto controllo”, corrispondenti alla quasi totalità delle attività oggetto di esame.

2.2 EVOLUZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

Come evidenziato dalle stesse Linee Guida dell’ABI, è evidente che il complesso delle norme, dei regolamenti e dei controlli interni alla Banca, nonché la sottoposizione all’esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso

strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Nonostante il complesso degli strumenti normativi, organizzativi e di controllo interno di Cassa Centrale risulti di per sé idoneo anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Banca - in ciò conformandosi alle direttive della Capogruppo – ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un **valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca, affinché tengano comportamenti corretti e lineari**, anche un **più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento**.

Inoltre, l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 a nuove fattispecie di reato, l'evoluzione della giurisprudenza in materia e lo stesso dettato della legge, che prevede una continuità nell'aggiornamento a seguito di modifiche nelle attività o nei prodotti, hanno comportato un'esigenza di verifica e di revisione delle analisi svolte ai fini della creazione del Risk Assessment della Banca.

L'attività di analisi è stata pertanto nuovamente effettuata, sempre all'interno di un progetto di Federazione Trentina, nel corso del 2008, aggiornando il Data Base delle attività sensibili e ulteriormente integrata nel settembre 2009, nell'ottobre 2011, **nell'aprile 2014** con riferimento ai reati di volta in volta introdotti nell'ambito di applicazione del Decreto. **Nel 2015 è stata eseguito un nuovo risk assessment sull'intera struttura aziendale.**

La Banca provvede ad un sistematico aggiornamento del Risk Assessment in funzione dell'evoluzione normativa o organizzativa e, simmetricamente, all'aggiornamento del Modello.

2.3 FUNZIONE DEL MODELLO

Scopo del Modello è la formalizzazione e, per quanto necessario, l'implementazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo avente come obiettivo la riduzione del rischio che vengano commessi dei Reati da parte di soggetti legati a vario titolo alla Banca.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Banca si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- contribuire alla conoscenza, al suo interno, dei Reati previsti dal Decreto e delle attività che presentano un rischio di realizzazione degli stessi;
- diffondere al suo interno conoscenza delle attività che presentano un rischio di commissione dei Reati e delle regole interne che disciplinano le stesse attività;
- determinare piena consapevolezza nel potenziale autore del reato che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati dalla Banca in quanto, nell'espletamento della propria missione aziendale, essa intende attenersi ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza;
- assicurare una organizzazione e un sistema dei controlli adeguati alle attività svolte dalla Banca e garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti apicali, dei dipendenti, dei collaboratori e dei promotori.

2.4 PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Linee guida della Capogruppo

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17 settembre 2008, Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A. ha adottato un documento contenente i principi e le linee di indirizzo per l'adozione del Modello e per l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Società del Gruppo e, parallelamente, ha approvato il Codice Etico già recepito all'interno della Banca.

Nella predisposizione del presente Modello la Banca si è pertanto conformata ai principi generali ed alle indicazioni espresse nelle Linee Guida della Capogruppo del 2008, come successivamente modificate ed integrate.

Attività propedeutiche

Per poter definire il Modello (e i relativi aggiornamenti), la Banca ha svolto (e intende svolgere) una serie di attività, e precisamente:

- identificazione e valutazione delle attività a rischio di compimento dei Reati;
- censimento degli ambiti aziendali in cui si svolgono attività a rischio rispetto alle diverse tipologie di reato considerate;
- analisi dei presidi organizzativi (assetto organizzativo, codici, procedure, poteri conferiti, regole di condotta, sistemi di controllo) in essere in Banca atti a ridurre la possibilità di commissione dei Reati.

A tal fine, sono recepiti all'interno della Parte Speciale del presente Modello i risultati del Risk Assessment condotto dalla Banca, integrati dai risultati delle nuove analisi svolte sulle fattispecie di reato via via ricomprese nell'ambito del Decreto.

Adozione e aggiornamento del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta dell'Organismo di Vigilanza che ne ha ricevuto mandato e che ne renderà immediatamente informate le varie funzioni aziendali interessate.

Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello e, in esito al suo costante monitoraggio, di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso al fine di garantirne l'effettività e l'efficacia.

Struttura

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale”, in cui si riassumono i principali contenuti del Decreto, e da una “Parte Speciale”, in cui vengono individuate le diverse attività della Banca che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, le strutture e/o funzioni della Banca dove è ragionevolmente ipotizzabile che gli stessi Reati possono essere realizzati, e le procedure e/o regole interne finalizzate a prevenire il compimento di tali Reati.

Sono parti sostanziali del Modello e ne costituiscono documenti integranti gli allegati “Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati”.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello, pur non essendovi allegati, i richiamati:

- Codice Etico, adottato dalla Capogruppo Centrale Finanziaria e recepito dalla Banca; esso riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Banca riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza dei propri esponenti e di tutti i suoi Dipendenti, nonché di coloro che, anche dall’esterno, cooperano al perseguimento dei fini aziendali e del Gruppo;
- Regolamento Disciplinare della Banca e annesse Norme generali di comportamento e Norme per l’utilizzo degli strumenti informatici;
- Disposizioni interne, nella versione vigente, adottate al fine di coniugare l’efficacia operativa dei processi con la piena conformità degli stessi alla normativa, ai principi del Codice Etico e del presente Modello.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza concorre alla prevenzione dei Reati cui al Decreto, attraverso la vigilanza sull’efficace funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e sull’osservanza delle regole e delle procedure da questo previste, curandone il relativo aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 5 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161, di professionalità, di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

In termini generali, i compiti e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza consistono in:

- individuare e proporre opportuni interventi inerenti al Modello organizzativo – struttura organizzativa, sistemi informatici, processi, procedure, regole - atti a prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto;
- vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, relativamente agli ambiti di cui al Decreto;
- vigilare sull’osservanza delle regole e delle procedure, ai fini della prevenzione dei Reati previsti dal Decreto.

Più specificatamente, l’Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l’adeguato funzionamento del Modello organizzativo relativamente agli ambiti di cui al Decreto, anche al fine di valutare se siano necessari interventi correttivi ai fini dell’idoneità dello stesso alla prevenzione dei Reati previsti dal Decreto;
- individuare gli eventuali interventi organizzativi e procedurali ritenuti utili al fine di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto; segnalare tali interventi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ovvero, in caso di urgenza, al Direttore Generale e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- verificare l’effettivo svolgimento di efficaci attività di formazione degli Amministratori, del Personale Dipendente, dei Collaboratori e dei Promotori finanziari e vagliare le forme di diffusione, tra i Destinatari, degli eventuali aggiornamenti del Modello e/o dei Codici, di eventuali altre regole di comportamento ritenute opportune ai sensi del Decreto, nonché fornire i chiarimenti richiesti;
- accertare l’effettivo svolgimento dei controlli effettuati dalle Funzioni preposte sull’osservanza delle procedure e delle regole di comportamento da parte del Personale potenzialmente interessato ai Reati previsti dal Decreto;
- costituire il riferimento per il Personale della Banca che debba segnalare eventuali condotte illecite subite o poste in essere da altri soggetti interni o esterni alla Banca;
- esporre al Direttore Generale le violazioni da parte del Personale, fermo restando che ogni decisione in merito all’applicazione delle sanzioni resta di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o degli organi dallo stesso delegati (vd. Regolamento disciplinare); nei casi in cui la violazione sia commessa dal Direttore Generale, l’Organismo di Vigilanza ne informa direttamente il Consiglio; per i casi di violazione delle norme previste dal Modello, commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informa le competenti Autorità, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti;
- adempiere agli obblighi di segnalazione alle autorità di vigilanza previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

3.2 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza deve avere caratteristiche quali:

- a) conoscenze di tecniche e strumenti adeguate (es. conoscenze legali, di gestione di rapporti con le risorse umane, ecc.);
- b) personale dedicato di adeguata professionalità
- c) poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo della Banca;
- d) possibilità di proporre l’avvio di procedimenti disciplinari, nonché di proporre eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello organizzativo e gestionale;
- e) indipendenza, nella sua composizione collegiale, da responsabilità di gestione aziendale;
- f) autonomia rispetto al potere di direzione e coordinamento dei vertici aziendali.

Avuto riguardo a tali elementi ed in considerazione degli indirizzi espressi dalla Capogruppo, il Consiglio di Amministrazione della Banca delibera di affidare tale compito al Collegio Sindacale.

Al Presidente del Collegio Sindacale è conferito l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del quale è chiamato a sovrintendere il corretto funzionamento e la realizzazione delle deliberazioni assunte dall'Organismo.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza partecipa anche il Responsabile dell'Ufficio Internal Audit il quale è investito della carica di Segretario. Ad esso è affidato il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Organismo e di archiviare copia della documentazione prodotta e/o valutata da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari adeguati al proficuo esercizio della specifica funzione.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili di Area e dei singoli Uffici tutte le informazioni concernenti le attività e i processi potenzialmente soggetti al rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto. L'Organismo di Vigilanza si avvale altresì dei flussi informativi che le Funzioni aziendali, anche di controllo, sono tenute a destinare al Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni normative interne ed esterne di riferimento.

3.3 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Il Consiglio d'Amministrazione, con apposita delibera, provvede ad attribuire al Collegio Sindacale le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, sulla base dei criteri sopra definiti.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del mandato conferito al Collegio Sindacale. Conseguentemente alla nomina dei nuovi Sindaci, il Consiglio di Amministrazione provvede al conferimento, mediante apposita delibera, delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza al nuovo Collegio Sindacale.

È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare:

- l'incarico conferito all'Organismo può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza;
- ciascun membro dell'Organismo deve comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti;
- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi membri;
- l'Organismo si intende decaduto se la Banca incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

È causa di ineleggibilità ovvero di decadenza dalla carica, l'intervento di sentenza di condanna (o di patteggiamento), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei Reati di cui al Decreto, ovvero un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

3.4 REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività delegate, si attiene alle regole di funzionamento definite nel presente Modello.

Per quanto attiene le regole di convocazione e deliberazione:

- l'O.d.V. è presieduto dal Presidente, il quale convoca l'adunanza e stabilisce l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'O.d.V. più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano di età;
- l'O.d.V. si riunisce almeno due volte all'anno sulla base del calendario definito di massima annualmente, e tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o da due componenti l'O.d.V. stesso;
- la convocazione è fatta almeno tre (3) giorni lavorativi prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica;
- nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera (anche consegnata a mano), fax, o messaggio di posta elettronica, da inviare almeno un (1) giorno lavorativo prima;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica; l'O.d.V. è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti;
- sono esclusi dal voto i membri dell'O.d.V. i quali dovessero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse in relazione alle deliberazioni da assumere, pur essendo ammessi alla partecipazione delle discussioni;
- delle riunioni dell'O.d.V. viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo sottopone per approvazione all'O.d.V., sottoscrivendolo insieme al Presidente;
- il Segretario archivia la documentazione relativa all'attività svolta dall'O.d.V.

Nell'adempiere ai propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può svolgere le opportune attività anche attraverso una suddivisione dei compiti tra i propri membri, finalizzata all'ottenimento di una maggiore efficienza. È comunque necessario che gli interventi, e i relativi esiti, siano condivisi da tutti i membri.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione delle diverse Aree e/o Uffici della Banca; può altresì, ove lo ritenga opportuno, richiedere informazioni e la collaborazione della Società di revisione a supporto dell'attività svolta direttamente.

3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Organigramma e sistema delle deleghe

Affinché il Modello rifletta correttamente la struttura organizzativa della Banca e sia concretamente idoneo ad assolvere alla funzione di prevenzione di fatti illeciti attribuitagli dal Decreto, l'Ufficio Segreteria Generale e Relazioni Esterne dovrà comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni modifica intervenuta nell'Organigramma della Banca ed il sistema di deleghe di volta in volta in vigore comunicandogli tempestivamente ogni nuovo ingresso o uscita di personale dall'organico aziendale, nonché ogni variazione di inquadramento e funzione dei singoli Dipendenti.

Segnalazioni

Qualora i Soggetti Apicali, ovvero i Dipendenti, i Collaboratori e i Promotori della Banca vengano a conoscenza di situazioni, operazioni o condotte illecite o in violazione delle regole interne della Banca, o di situazioni, operazioni o condotte che possono evolvere in illeciti o in violazione delle regole interne della Banca, che direttamente o indirettamente siano poste in essere a vantaggio della Banca o nel suo interesse, devono informare subito l'Organismo di Vigilanza. A tale proposito è stato istituito un apposito indirizzo di posta elettronica organ.vigilanza@cassacentrale.it utilizzabile da Dipendenti e Collaboratori per i fini suindicati.

L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che già ad un primo esame sommario appaiano manifestamente irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Le segnalazioni raccolte dall'O.d.V. devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'O.d.V.. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame è sanzionabile da parte della Banca a norma del Regolamento disciplinare.

I rapporti tra i membri degli Organi Sociali, i Soggetti Apicali, i Dipendenti, Collaboratori, Promotori, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. Saranno, quindi, sanzionabili a norma del Regolamento disciplinare eventuali segnalazioni effettuate a scopo di ritorsione o incentivazione.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente.

Obblighi di informativa relativa ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere trasmesse all'O.d.V. dagli organi aziendali che ne siano a conoscenza le informative concernenti:

- ogni azione legale o indagine promossa nei confronti della Banca;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per i reati di cui al Decreto, nei confronti di dipendenti della Banca, ovvero anche di ignoti se in qualche modo riconducibili ad attività svolte per la Banca;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione di procedimenti disciplinari, alle eventuali sanzioni irrogate o ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di fornire chiarimenti a tutte le unità organizzative in merito al significato e alla applicazione degli elementi del Modello.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza tre linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, con il Direttore Generale;
- la seconda, ogni qualvolta sia ritenuta necessaria, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per fornire un aggiornamento dell'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), per informare di eventuali criticità riscontrate, nonché per segnalare eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti;
- la terza, con frequenza annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio, in occasione della quale l'Organismo di Vigilanza predispone un **rapporto scritto** per il Consiglio d'Amministrazione, avente ad oggetto:
 - o l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno, con particolare riferimento a quella di verifica, e la gestione delle disponibilità finanziarie assegnate;
 - o le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, con indicazione del piano di massima per l'attuazione nel corso dell'esercizio successivo;
 - o i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
 - o l'elenco delle attività che si prevedono per l'anno successivo;
 - o l'elenco delle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti, gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

L'O.d.V. potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.7 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO L'ESTERNO

In base all'art. 52 del D. Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio (di seguito il "Decreto"), all'Organismo di Vigilanza competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'UIF.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare:

1. alle **autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia)** tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (cfr. art. 7 comma 2 del Decreto);
2. al **titolare dell'attività o al legale rappresentante** le violazioni delle prescrizioni in tema di "Segnalazione di operazioni sospette" (art. 41 del Decreto);
3. al **Ministero dell'economia e delle finanze** le infrazioni alle disposizioni concernenti le "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (art. 49 del Decreto) ed il "Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia" (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
4. alla **UIF** le violazioni degli "Obblighi di registrazione" (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall'ente per assolvere gli "obblighi di adeguata verifica della clientela".

L'omissione degli obblighi di comunicazione ai sensi del presente paragrafo comporta una responsabilità penale per i componenti dell'Organismo.

3.8 RUOLO DI COORDINAMENTO SUGLI ORGANISMI DI VIGILANZA DEL GRUPPO

In base alle Linee Guida adottate dalla Capogruppo, l'O.d.V. della Banca svolge un ruolo di indirizzo nonché di supporto metodologico ed operativo sugli Organismi di Vigilanza delle altre Società.

A tal fine, sono previsti specifici momenti di coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo ed in particolare:

- un incontro almeno annuale tra tutti i membri degli Organismi di Vigilanza del Gruppo;
- condivisione del piano delle attività con l'Organismo di Vigilanza della Banca;
- invio all'Organismo di Vigilanza della Banca delle relazioni degli Organismi di Vigilanza delle altre Società;
- invio di informative, comunicazioni e aggiornamenti normativi dall'Organismo di Vigilanza della Banca agli Organismi di Vigilanza delle altre Società.

3.9 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ E LIBRO DELLE RIUNIONI

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di costituire un "Registro delle attività", che accorpa in ordine cronologico tutta la documentazione prodotta nello svolgimento delle sue attività (report, segnalazioni, verbali delle sedute, verbali delle verifiche, ecc.).

Sarà cura del Segretario tenere un "Libro delle riunioni". In particolare, le informazioni riportate per ogni convocazione saranno:

- numero progressivo dell'intervento/attività e anno di riferimento;
- data riunione;
- ordine del giorno;
- verbale sintetico con evidenza delle principali decisioni prese.

Il "Registro delle attività" ed il "Libro delle riunioni" sono custoditi per un periodo di 10 anni in un apposito database (informatico o cartaceo) gestito dall'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

I verbali sono visibili a tutti gli organi di controllo e di vigilanza istituzionali e agli organi aziendali oltre a chi ne faccia richiesta in forma scritta preventivamente autorizzata dall'O.d.V. stesso.

3.10 PREVISIONI DI SPESA

Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organo di Vigilanza viene a quest'ultimo attribuita una dotazione finanziaria annuale pari ad Euro 15.000,00. Tale dotazione iniziale potrà essere incrementata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza.

Tale disposizione consente all'Organismo di Vigilanza di far fronte alle spese di natura urgente o riservata (quali ad esempio consulenze, corsi di formazione specialistici, etc.).

Le decisioni di spesa sono assunte secondo quanto previsto nelle regole di convocazione e funzionamento.

4 SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione dei Dipendenti, Collaboratori e Promotori in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i Destinatari devono avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Banca ha inteso perseguirli, approntando un sistema di procedure e controlli.

4.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

La selezione dei Dipendenti, Collaboratori e Promotori deve essere improntata a principi di correttezza e trasparenza, nonché a criteri tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

La Banca si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del Personale, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

4.2 SCELTA DEI CONSULENTI ESTERNI

La scelta e la gestione dei Consulenti deve rispondere esclusivamente a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza.

In particolare:

- negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con Consulenti devono essere inserite opportune clausole che consentano all'azienda di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti da parte degli stessi non in linea con le norme del Modello adottato dalla Banca;
- le strutture aziendali che si avvalgono del Consulente, o che sono designate responsabili del processo nel quale ricade l'attività dello stesso, devono conoscerne e valutarne il comportamento, informando l'Organismo di Vigilanza qualora emergano comportamenti contrari al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.

4.3 COMUNICAZIONE DEL MODELLO

La Banca, conformemente a quanto previsto dal Decreto, definisce un piano di comunicazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutti i Destinatari.

Il piano è gestito dall'Area Pianificazione e Organizzazione, in collaborazione, soprattutto per i nuovi assunti e/o nuovi Collaboratori e Promotori, con l'Ufficio Gestione Risorse Umane.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede l'invio a tutto il Personale, anche in occasione dei relativi aggiornamenti, del Modello mediante consegna di copia cartacea o recapito con mezzo informatico.

Il Modello ed i relativi aggiornamenti, inoltre, sono pubblicati sul portale e/o nel database informativo della Banca.

4.4 FORMAZIONE

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle relative disposizioni interne e, può essere differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della Banca e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello organizzativo, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati Reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione può essere modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti Destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti da parte di Dipendenti, Collaboratori e Promotori è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza in collaborazione con l'Ufficio Gestione Risorse Umane.

La mancata partecipazione ai programmi di formazione può comportare l'applicazione delle sanzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento disciplinare.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento qualificante del Modello e – insieme – condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti coloro che operino per conto della Banca è la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare qualsiasi violazione delle disposizioni e delle procedure organizzative in esso contenute.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale/amministrativo: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di combattere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Banca la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione o tentativo di violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello, compromette il rapporto fiduciario tra la Banca ed i propri Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, clienti, Fornitori, Partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Banca, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento disciplinare della Banca, in modo adeguato e proporzionale.

5.1 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Spetta ai soggetti previsti dal Regolamento disciplinare della Banca, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri o delle regole previsti nel presente Modello.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, del Regolamento disciplinare, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza espone i risultati delle indagini svolte al Direttore Generale il quale deciderà se riferire al Consiglio di Amministrazione o, ricorrendone i requisiti, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il Personale dipendente, le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Modello e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Banca e disponibili sulla intranet aziendale e/o sul database informativo della Banca, ai quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun Dipendente. I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Banca, ossia:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare:

- ogni deliberata o comunque dolosa commissione dei Reati di cui al Decreto, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o qualifica comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dal danno economico causato alla Banca;
- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta in violazione del Modello potrà comportare la medesima sanzione in relazione alla gravità del fatto o alle conseguenze pregiudizievoli, non necessariamente solo economiche, o alla eventuale recidiva o in relazione all'importanza delle procedure violate;
- nei casi di violazione di minore gravità, prive di ricadute pregiudizievoli, potranno essere comunque adottati provvedimenti disciplinari (richiamo verbale; rimprovero scritto; sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni), graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al Dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni – elevati a 10 dal Regolamento disciplinare interno della Banca - dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al Dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Banca può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, rimanendo l'Ufficio Gestione Risorse Umane responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle funzioni preposte all'interno della Banca (vd. Regolamento Disciplinare).

Valgono altresì le norme pattizie di cui ai CCNL applicati dalla Banca.

Aree Professionali e Quadri Direttivi

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più Dipendenti appartenenti alle aree professionali e quadri direttivi della Banca, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al Direttore Generale, il quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 44 del vigente CCNL del 21 dicembre 2007.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ.

- giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione o, ricorrendone i presupposti, al Comitato Esecutivo, per l'assunzione delle opportune misure.

Dirigenti

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dirigenti della Banca, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore Generale, il quale contesterà per iscritto l'addebito chiedendo gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti e assegnando allo/agli stesso/i un termine a difesa di dieci giorni.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. – per giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione o, ricorrendone i presupposti, al Comitato Esecutivo, per l'assunzione delle opportune misure.

Dirigenti in posizione apicale

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte del Direttore Generale e/o del Vice-Direttore Generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà con gli opportuni provvedimenti

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA BANCA

Amministratori

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte di uno o più Amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.

Sindaci

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte di uno o più sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, PARTNER E FORNITORI

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partner, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni alla Banca.

PARTE SPECIALE

6 STRUTTURA ED OBIETTIVI

La "Parte Speciale" del Modello fornisce una breve descrizione dei Reati contemplati nei seguenti articoli del Decreto nonché nella L. 146/06 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*"), ed in particolare:

- Art. 24. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Art. 24-bis. – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25 – Concussione, corruzione e induzione a dare o promettere utilità
- Art. 25-bis. - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis1 – Delitti contro l'industria ed il commercio
- Art. 25-ter. - Reati societari
- Art. 25-quater. - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25-quinques. - Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies - Abusi di mercato
- Art. 25-septies - Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Art. 25-octies – Reati di riciclaggio e autoriciclaggio
- Art. 25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati transnazionali che in funzione dell'attività della Banca potrebbero trovare eventuale manifestazione.
- Art. 25 undecies – Reati ambientali
- Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le Attività a Rischio e le Funzioni nell'ambito delle quali tali Reati potrebbero essere commessi, nonché i presidi organizzativi finalizzati alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato.

I **presidi organizzativi** sono costituiti da:

- "**REGOLAMENTAZIONE**", ossia l'insieme delle disposizioni interne volte a disciplinare i processi lavorativi;
- "**PROCEDURE**", ossia l'insieme delle procedure adottate dalla Banca per la gestione ed il controllo dei processi lavorativi;

- “SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”, articolato in:
 - controlli di linea
 - controlli di secondo livello (Compliance, Risk Management)
 - controlli di terzo livello (Internal Audit)
- “CONTROLLI ESTERNI”

La REGOLAMENTAZIONE e le PROCEDURE sono portate a conoscenza dei Destinatari tramite gli ordinari mezzi di comunicazione aziendali (circolari interne, Ordini di Servizio) nonché tramite pubblicazione sul database informativo della Banca.

Qui di seguito vengono riportati i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari devono attenersi nello svolgimento della propria attività per conto della Banca al fine di prevenire i suddetti Reati.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, Dipendenti, Collaboratori, Promotori della Banca, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, nonché atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzarle;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- violare principi e disposizioni previste nel presente Modello, nel Codice Etico, nel Regolamento disciplinare e nelle Disposizioni interne.

8 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente “Parte Speciale” del Modello Organizzativo si riferisce ai Reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Banca e la Pubblica Amministrazione.

8.1 IPOTESI DI REATO

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, vengano conseguiti indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 640 bis c.p. (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*).

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto d’ufficio (artt. 318, 320 e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga data o promessa a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta per compiere ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 320 e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga data o promessa a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare, per aver ommesso o ritardato, un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per una finalità corruttiva qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (corruzione per un atto di ufficio e/o corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) siano commessi al fine di favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo.

Falsità in scrittura privata su documento informatico (artt. 491 bis e 485 c.p.)

Vd. Paragrafo 4 seguente.

Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p. comma 2 n. 1)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 640 c.p. (truffa) riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter comma 2 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Articolo 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (3) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. (4)
- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(1) La rubrica che recitava: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri." è stata così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Numero aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(3) Le parole: "319-quater, secondo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Le parole: "ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116

Confisca (Art. 322-ter c.p.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

(1) Le parole: "o profitto" sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

8.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In allegato sono riportati criteri per la classificazione dei soggetti rientranti nella P.A..

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- incassi e pagamenti, con particolare riferimento a:
 - gestione di servizi per conto della P.A. (es. riscossione tributi fiscali per Enti Locali);
 - riversamenti fiscali ad Enti;
 - bonifici e conti correnti Italia ed estero;
- tesorerie enti, con particolare riferimento a:
 - gestione servizio di tesoreria e di cassa per Enti Pubblici (gestione conti, tassi, riversamenti, ecc.);
 - gestione corrente – pagamento mandati (ad es. possibilità di incidere nelle priorità dei pagamenti in caso di dissesto per agevolare un cliente della Banca);
 - partecipazione alla gara di appalto di concerto con Cassa Rurale, per l'aggiudicazione del servizio tesoreria;
- pagamento pensioni, con particolare riferimento a:
 - pagamento pensioni a favore di clienti della Banca non aventi diritto (ad es. perché deceduti). Non vi rientra il caso in cui la Banca esegue l'attività di trasferimento fondi statali alle Casse Rurali in quanto nella specie le richieste di pagamento delle pensioni sono effettuate dalle Casse Rurali e ricadono, pertanto, sotto la loro responsabilità;
- conti correnti, con particolare riferimento a:
 - gestione C/C dormienti intestati a Enti Pubblici;
 - gestione del Fondo Unico di Giustizia (F.U.G.);
 - gestione delle condizioni in deroga;
- crediti ordinari:
 - concessione a soggetti con cariche pubbliche, o a società a vario titolo ad essi riconducibili, di finanziamenti, di cassa o di firma, a condizioni agevolate, ove non ricorrano i necessari presupposti giustificativi in relazione alle politiche commerciali e di rischio normalmente adottate dalla Banca;
- crediti speciali, con particolare riferimento a:
 - istruttoria, erogazione e gestione finanziamenti assistiti da contributi di natura pubblica (solo se la Banca è responsabile della verifica dei requisiti e/o della destinazione dei fondi);
- amministrazione, con particolare riferimento a:
 - versamento contributi fiscali e previdenziali dovuti dalla Banca;
- approvvigionamenti, con particolare riferimento a:
 - selezione dei fornitori e modalità di valutazione;
 - sostenimento spese per consulenze, servizi, acquisizione di beni, ecc. finalizzati alla corruzione di funzionari pubblici (es. Enti Locali, VVFF, GdF, Banca d'Italia);
- gestione immobili, con particolare riferimento a:
 - ristrutturazioni edilizie con contributi pubblici;
 - affitto / acquisizione locali;
 - cessione di immobili di proprietà della Banca a soggetti con cariche pubbliche o a società a vario titolo ad essi riconducibili.
- gestione risorse umane, con particolare riferimento a:
 - formazione assistita da contributi pubblici;
 - selezione e assunzione del personale, dei Collaboratori, Promotori e dei Consulenti esterni (corruzione);
 - rilascio attestazioni per assunzione personale appartenente a categorie protette o con contratti di apprendistato/inserimento, al fine di ottenere sgravi fiscali (truffa);
 - indebita dazione o promessa di utilità all'esponente dell'ente attraverso un riconoscimento economico, avanzamento di grado, ecc. per lo stesso esponente (che sia dipendente della banca) o per un dipendente legato all'esponente avendo in cambio il compimento/non compimento di atto d'ufficio in favore della BCC.
- negoziazione per conto terzi, con particolare riferimento a:
 - regolamento delle operazioni di compravendita titoli;
 - prelievo fiscale relativo ad operazioni fatte da soggetti non residenti (attività, ricompresa nel servizio di GPM, di apertura della posizione anagrafica direttamente presso la Banca);
- attività svolte dalla Banca come incaricato di pubblico servizio (es. sostituto d'imposta);
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici operanti nel settore tributario e previdenziale;
- concessione omaggi a cura della Direzione Generale;
- gestione degli interventi di beneficenza, assistenza e liberalità a cura del CdA e della Presidenza;
- gestione degli interventi di promozione commerciale e sponsorizzazione a cura della Direzione Generale;
- attività di reporting e più in generale rapporti con Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e Consob) e con altre Autorità pubbliche (es.: Agenzia delle Entrate, UIF, Guardia di Finanza);
- formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (es. scambio informatico di dati relativi a clienti a fronte di richieste da parte della P.A.): vd. paragrafo 4 seguente;
- richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati strumentali all'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle attività di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza e di altre Autorità pubbliche;
- gestione dei contenziosi giudiziari;
- rilascio di certificazioni (es. dati inerenti rapporti bancari in caso di successione mortis causa ai fini della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate – titoli in esenzione da imposta);

- installazione, manutenzione, aggiornamento o utilizzo di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- gestione dei software e dei collegamenti telematici per i rapporti con Autorità di Vigilanza e altre Autorità pubbliche.

8.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Presidente, Amministratori (conclusione di contratti con la P.A., richieste autorizzazioni, permessi, licenze ecc.)
- Direzione Generale (omaggistica, sponsorizzazioni, promozione commerciale, ecc.)
- Ufficio Gestione Risorse Umane (assunzione, selezione personale, gestione risorse umane)
- Area Pianificazione e Organizzazione (rapporti con Autorità di Vigilanza e con altre Autorità pubbliche)
- Ufficio Tecnico Logistica (gestione immobili)
- Ufficio Retail (concessione crediti, operazioni finanziarie)
- Ufficio Regolamenti (incassi e pagamenti)
- Ufficio Estero e Servizi Accentrati (incassi e pagamenti)
- Ufficio Tesoreria Enti Pubblici (tesorerie enti)
- Uffici Corporate e Crediti (erogazione credito)
- Ufficio Contabilità e Bilancio - Segnalazioni di Vigilanza (rapporti con Autorità di Vigilanza e con altre Autorità)
- Ufficio IT (gestione software)
- Risk Management (rapporti con Autorità di Vigilanza)
- Compliance (rapporti con Autorità di Vigilanza)
- Internal Audit (rapporti con Autorità di Vigilanza)
- Legale (gestione contenzioso)

8.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamento Disciplinare;
- Regolamenti Aree, Funzioni, Uffici;
- Manuali Operativi Uffici;
- Poteri di firma Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali;
- Convenzione con Casse Rurali per gestione servizio tesoreria e cassa;

PROCEDURE

- mandato informatico che inibisce le operazioni ai non aventi diritto;
- sistema automatico di controllo dei poteri di firma in Pratica Elettronica di Affidamento;
- sistema automatico di controllo dei poteri di firma nella procedure di negoziazione titoli (profili di abilitazione);
- valutazione annuale del personale.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di secondo livello: Compliance
- controlli di terzo livello: Internal Audit
- Collegio Sindacale

CONTROLLI ESTERNI

- attività svolta dalla Società di Revisione;
- verifiche da parte della Federazione Trentina e della Società di Revisione in relazione al versamento contributi fiscali e previdenziali;
- poteri ispettivi Autorità di Vigilanza.

9 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

9.1 IPOTESI DI REATO

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati. In particolare, sono ricomprese le seguenti fattispecie.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 635-quater sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alcuna delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale ("falsità in atti") riguardi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

9.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria nel caso di rilascio informatico di dati relativi a clienti (rendiconto titoli, estratti conto) a fronte di richiesta da parte della P.A. (Agenzia delle Entrate, Magistratura, Guardia di Finanza, ecc.)
- accesso a banche dati esterne, protette da misura di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali (ad es. relative a competitors);
- sottrazione di credenziali per l'accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali;
- introduzione deliberata di codici malevoli all'interno di banche dati esterne allo scopo di compromettere la confidenzialità delle stesse, arrecando un danno reputazionale ai concorrenti;
- introduzione nella banca dati di un concorrente allo scopo di ottenere informazioni vantaggiose per la banca;
- intercettazione fraudolenta di una comunicazione fra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente;
- installazione di programmi utilizzabili per intercettare informazioni utili destinate ad azienda concorrente;
- danneggiamento di siti web concorrenti, sia pubblici che privati, per arrecare loro un danno economico o di business. (Trasmissione di una e-mail contenente virus ai sistemi informatici appartenenti ad un'azienda concorrente, provocando un malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa azienda, paralizzandone l'attività lavorativa);
- danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine (ad esempio modificando il sito web dell'azienda concorrente - cosiddetto "web defacing" - facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell'azienda stessa).

9.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Ufficio Estero e Servizi Accentrati (per rilascio dati/documenti ad Autorità)

- Ufficio Information Technology
- Ufficio Sistemi
- Ufficio Sistemi Informativi Finanziari
- Responsabile Sicurezza
- Amministratori di sistema
- Contabilità e bilancio
- Amministrazione titoli

9.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamento Disciplinare
- Norme per l'utilizzo degli strumenti informatici (Allegato B al Regolamento Disciplinare)
- Regolamento sulla sicurezza
- contratti con gli outsourcers

PROCEDURE

- produzione automatica degli estratti (outsourcing Phoenix)
- posta elettronica certificata dalla società ACTALIS
- abilitazioni all'estrazione di dati

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controllo da parte del Responsabile della Sicurezza
 - controlli di terzo livello: Internal Audit
 - normati gli accessi sia sul sistema informativo bancario che su quello interbancario (sistemi di intermediazione con le casse rurali).
- Controlli: 1.corrispondenza dei profili ufficio/funzione, 2. disabilitazione degli utenti dismessi dalla banca

CONTROLLI ESTERNI

- poteri ispettivi e di controllo da parte delle Autorità richiedenti.
- segnalazioni dall'outsourcing in casi anomali a livello di IPS (Intrusion Prevention System) o IDS (Intrusion Detection System).

10 REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

10.1 IPOTESI DI REATO

La presente parte speciale del Modello si riferisce ai reati in tema di riguardanti associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso.

Art. 416. [Associazione per delinquere]

La fattispecie si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; sono puniti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione

Art. 416-bis. [Associazione di tipo mafioso]

La fattispecie si verifica quando viene promossa, diretta od organizzata un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 416-ter. [Scambio elettorale politico-mafioso]

La fattispecie si applica anche qualora si ottenga la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630. [Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione]

La fattispecie si applica a chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tali reati si configurano anche in via indiretta, ovvero ogniqualvolta si possa rientrare nell'ambito del favoreggiamento di chiunque commetta i delitti di cui sopra.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

10.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti e/o affidamenti;
- più in generale l'ipotesi di reato si potrebbe configurare come aggravante a ciascuno dei reati presenti nel decreto ed esaminati in sede di risk assessment, nel caso in cui la commissione dell'illecito sia contestabile, da parte del magistrato come aggravante, a tre o più persone.

10.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Area Crediti
- Altre U.O. della Banca identificate nell'ambito del risk assessment.

10.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE E PROCEDURE

- Regolamento Processo Credito
- Altri Regolamenti identificati per le attività sensibili esaminate
- Poteri di firma Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea (Ufficio Crediti)
- controlli di secondo livello: Risk Management
- controlli di terzo livello: Internal Audit

11 REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

11.1 IPOTESI DI REATO

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati in tema di falsità in monete (art.453 c.p.), in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Di difficile configurazione appaiono essere le condotte di falsificazione ed alterazione, mentre non può in astratto escludersi l'ipotesi di spendita di monete false, anche ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). In particolare sono ricomprese le seguenti fattispecie:

Art. 453 c.p. [Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate]

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate].

Art. 454 c.p. [Alterazione di monete]

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. [Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate]

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 456 c.p. [Circostanze aggravanti]

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457 c.p. [Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede]

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 458 c.p. [Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete]

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Art. 459 c.p. [Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati]

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. [Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo]

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. [Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata]

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. [Uso di valori di bollo contraffatti o alterati]

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. [Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali]

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. [Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi]

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

11.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- operazioni di sportello in relazione alle operazioni effettuate per cassa:
 - gestione falsi;
 - caricamento ATM solo con banconote provenienti da Service abilitato, da Filiali di Banca d'Italia, o trattate con apparecchiature omologate;
- attività di custodia e gestione di valori.

11.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Ufficio Retail
- Ufficio Regolamenti

11.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- Procedure operative (Sistema Qualità ISO 2001)
- Poteri di firma Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di terzo livello: Internal Audit

CONTROLLI ESTERNI

- poteri ispettivi e di controllo Autorità di Vigilanza

12 REATI SOCIETARI

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

12.1 LE FALSITÀ NELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

12.1.1 IPOTESI DI REATO

Art. 2621 c.c. [False comunicazioni sociali] (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2621-bis [Fatti di lieve entità]. (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis».

Art. 2622 c.c. [False comunicazioni sociali delle società quotate] (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Falso in prospetto (art. 173 bis TUF, ex art. 2623 c.c.)

La Legge sul Risparmio ha abrogato l'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) che fino alla data di entrata in vigore della citata Legge risultava ricompreso nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 ter del Decreto, sostituendolo con il medesimo reato di "Falso in prospetto" oggi previsto dall'art. 173 bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998). La Legge sul Risparmio non è intervenuta sul testo dell'art. 25 ter del Decreto sostituendo espressamente il richiamo all'art. 2623 c.c. con quello all'art. 173 bis del TUF. Questo difetto di coordinazione pone problemi interpretativi poiché, se da un lato in difetto di un espresso riferimento ed in considerazione del principio di legalità, l'ente non potrebbe essere considerato responsabile per la commissione di tale reato, dall'altro la giurisprudenza penale in casi analoghi, ha superato il dato testuale optando per una interpretazione rigorista.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, si espongono false informazioni o vengono occultati dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

12.1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Costituiscono situazioni di particolare attenzione in riferimento alle suddette fattispecie di reato le seguenti attività:

- redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci e situazioni economiche infrannuali); risultano attività "delicate" in particolare quelle inerenti alla rappresentazione in bilancio di fatti materiali rilevanti quali voci di bilancio (es.: incagli, sofferenze, portafoglio strumenti finanziari, etc.);
- alterazione o contraffazione del bilancio d'esercizio per aggiudicarsi i contratti aventi evidenza pubblica per la cui stipulazione è prevista la presentazione del bilancio medesimo;
- gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale;
- attività di reporting nei confronti delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e Consob);
- redazione Prospetti per l'emissione di prestiti obbligazionari.

12.1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

A fronte di tali attività, le Aree della Banca ritenute più a rischio sono quelle relative a:

- Presidente e altri Amministratori
- Collegio Sindacale
- Contabilità e Bilancio - Segnalazioni di Vigilanza
- Segreteria Generale
- Finanza Istituzionale (soggetti a cui è demandata la redazione dei Prospetti)

12.2 ILLECITI COMMESSI DA AMMINISTRATORI

12.2.1 IPOTESI DI REATO

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi Sociali o alle società di revisione, e cagionano un danno ai soci.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.),

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuite per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e sindaci di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF, del TUB, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c., causano danni alla Società o a terzi.

Art. 2632 c.c. [Formazione fittizia del capitale]

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società o nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. [Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori]

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con atti simulati o fraudolenti, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

12.2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Costituiscono situazioni di particolare attenzione in riferimento alle suddette fattispecie di reato le seguenti attività:

- operazioni sul capitale e gestione operazioni di natura straordinaria;
- ripartizione di utili e riserve;
- acquisto o sottoscrizione di azioni della Capogruppo;
- operazioni in cui gli amministratori, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Banca;
- gestione delle attività sui mercati finanziari;
- gestione del risparmio;
- selezione dei fornitori;
- gestione del contenzioso e cartolarizzazione;
- gestione delle risorse umane;
- partecipazione alle adunanze del Cda;
- gestione delle assemblee;
- gestione rapporti con i soci;
- gestione di affari aziendali.

12.2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

A fronte di tali attività, le aree della Banca ritenute più a rischio sono quelle relative a:

- Presidente e altri Amministratori
- Sindaci (in particolare per "omessa comunicazione dei conflitti di interesse")
- Ufficio gestione risorse umane
- Area crediti
- Ufficio Contabilità e bilancio
- Ufficio Affari Generali e Segreteria
- Ufficio Amministrazione Titoli
- Ufficio Legale
- Ufficio Retail

12.3 OSTACOLATO CONTROLLO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

12.3.1 IPOTESI DI REATO

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

12.3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Costituiscono situazioni di particolare attenzione in riferimento alla suddetta fattispecie di reato le seguenti attività:

- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e altre Autorità pubbliche, nonché gestione dei rapporti con le stesse;
- attività di segreteria societaria;
- evasione delle richieste di informazioni provenienti da Agenzia delle Entrate;
- gestione delle visite ispettive;

- operatività interna conseguente a disposizioni normative (FUG, rapporti dormienti, tassi soglia,...);
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione, da parte di quest'ultima, a terzi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca.

12.3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

A fronte di tali attività, le aree della Banca ritenute più a rischio sono quelle relative a:

- Presidente e altri Amministratori
- Sindaci (in particolare per "Ostacolato controllo delle Autorità di Vigilanza")
- Direzione Generale
- Contabilità e Bilancio - Segnalazioni di Vigilanza
- Segreteria Generale e Relazioni Esterne
- Risk Management
- Legale e Compliance

12.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Statuto della Banca;
- Codice Etico;
- Poteri di firma Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali;
- Deleghe e poteri di spesa definiti con delibera;
- **Normativa civilistica e fiscale vigente.**

PROCEDURE

- sistema di valutazione delle poste concordato con la Società di Revisione;
- criteri di classificazione e valutazione dei crediti anomali;
- criteri contabili per la definizione delle svalutazioni analitiche e forfetarie;
- principi di adeguamento IAS dell'attuale sistema del rischio di controparte;
- procedura Bilancio;
- processo formalizzato di valutazione del personale;
- strumenti informatici specifici di gestione e controllo:
 - sistema di controllo e quadratura delle voci di Matrice dei Conti rispetto ai dati contabili.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di secondo livello: Compliance, Risk Management
- controlli di terzo livello: Internal Audit
- controllo Collegio Sindacale

CONTROLLI ESTERNI

- verifiche da parte della Società di Revisione (la quale ha accesso ai sistemi informativi)
- poteri autorizzativi ed ispettivi Autorità di Vigilanza

13 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati contro l'industria ed il commercio tra cui la turbata libertà dell'industria o del commercio e le frodi contro le industrie nazionali. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

13.1 IPOTESI DI REATO

Art. 513 c.p. [Turbata libertà dell'industria o del commercio]

La fattispecie si applica a chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis c.p. [Illecita concorrenza con minaccia o violenza]

La fattispecie si applica a chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. [Frodi contro le industrie nazionali]

La fattispecie si applica a chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. [Frode nell'esercizio del commercio]

La fattispecie si applica a chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. [Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine]

La fattispecie si applica a chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Art. 517 c.p. [Vendita di prodotti industriali con segni mendaci]

La fattispecie si applica a chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. [Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale]

La fattispecie si applica, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, a chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Art. 517-quater c.p. [Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari]

La fattispecie si applica a chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

13.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Anche questi reati presentano una limitata applicabilità alle attività svolte dalla Banca. L'unica attività sensibile risulta essere quella di identificazione di marchi da attribuire a nuovi prodotti o a prodotti già presenti e da rinnovare, con la possibilità di commissione dei reati di cui agli artt. 473, 514 e 517 c.p.

13.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni potenzialmente coinvolte si limitano all'Ufficio Marketing in quanto responsabile di tale attività.

13.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- Manuale operativo dell'Ufficio Marketing

PROCEDURE

In fase di lancio di nuovi prodotti/servizi, oltre all'iter di approvazione che prevede il coinvolgimento di diverse Unità Organizzative e della Direzione Generale, è prevista una fase di verifica della eventuale presenza di prodotti analoghi oggetto di registrazione o brevetto di cui è incaricata una Società esterna.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di secondo livello: Compliance (in caso di nuovi prodotti)
- controlli di terzo livello: Internal Audit

CONTROLLI ESTERNI

Società incaricata di verificare la non registrazione del marchio da parte di terzi presso le Uffici Marchi e Brevetti (U.I.B.M. - Ministero Sviluppo Economico) presso le Camere del Lavoro

14 REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI AGGIOTAGGIO

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi in materia di "abusi di mercato" (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato) e di aggio. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

14.1 IPOTESI DI REATO

Abuso di informazioni privilegiate (art 184 d.lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato/illecito si configura nel caso in cui i Soggetti apicali, Dipendenti, i Collaboratori e i Promotori, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio della propria attività lavorativa, presso la Banca:

- i) acquistino, vendano o compiano altre operazioni direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- ii) comunichino tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- iii) raccomandino o inducano altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate alla lettera i).

Manipolazione di mercato (art 185 d.lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli stessi soggetti diffondono notizie false o pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si diffondono notizie false, ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

14.2 IPOTESI DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato/illecito si configura nel caso in cui i Soggetti apicali, Dipendenti, i Collaboratori e i Promotori, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio della propria attività lavorativa, presso la Banca:

- i) acquistino, vendano o compiano altre operazioni direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- ii) comunichino tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- iii) raccomandino o inducano altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate alla lettera i).

Manipolazione di mercato (art 187-ter d.lgs. 58/98)

Tale ipotesi di illecito si configura nel caso in cui gli stessi soggetti, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffondano informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

In particolare si configura illecito quando il soggetto pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da illecito amministrativo

Nonostante il richiamo ad alcuni principi generali posti dal Decreto, la disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da illecito amministrativo presenta significative peculiarità che la rendono nella sostanza diversa da quella delineata dal sistema generale del Decreto.

In particolare:

- in primo luogo, a norma dell'art. 187-quinquies, co. 3, "*l'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*": spetta, dunque, all'ente (e non, come nel Decreto, al Pubblico Ministero) la prova in ordine all'interruzione del rapporto di immedesimazione organica per avere la persona fisica agito a vantaggio esclusivo non della società ma proprio o di terzi;

- inoltre, e soprattutto, la competenza in ordine all'accertamento dell'illecito amministrativo e all'applicazione delle relative sanzioni spetta, a norma dell'art. 187-septies - non al giudice penale, ma - alla Consob. Tale ultima circostanza induce a ritenere che la nuova forma di responsabilità debba intendersi come amministrativa "pura", posto che il relativo procedimento, pur governato da principi in parte analoghi a quelli del processo penale (previa contestazione degli addebiti agli interessati; contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione, distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisore), non presenta tuttavia le garanzie costituzionali proprie di quella tipologia di giudizio.

È opportuno poi sottolineare che gli illeciti amministrativi in esame hanno un ambito di applicazione più ampio e solo in parte analogo a quello dei reati di manipolazione del mercato ed abuso di informazioni privilegiate.

In particolare, quanto all'elemento oggettivo:

- la condotta dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate è analoga a quella del corrispondente delitto;
- la condotta dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato appare più ampia rispetto a quella indicata dall'art. 185 T.U.F., posto che viene punita non soltanto la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero il compimento di operazioni simulate o artificiose, ma anche la diffusione di "*informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari*", ovvero il compimento di operazioni "*fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari*".

Sul piano soggettivo, poi, gli illeciti amministrativi in esame hanno un ambito di applicazione ben più esteso, posto che sono entrambi punibili, a norma dell'art. 3 l. n. 689 del 1981, a titolo sia di dolo che di colpa: si tratta, dunque, di un caso di responsabilità dell'ente eventualmente dipendente da un illecito (ancorché amministrativo) colposo.

Quanto ai rapporti tra illeciti amministrativi e corrispondenti reati, si deve dar conto, in questa sede, di una possibile interpretazione restrittiva delle disposizioni, secondo la quale nel caso di integrazione dolosa di un fatto materiale riconducibile sia alla fattispecie di reato che all'analogo illecito amministrativo, l'ente nel cui interesse sia stato commesso l'abuso di informazioni privilegiate ovvero la manipolazione del mercato dovrebbe essere chiamato a rispondere per entrambe le violazioni. Ove, infatti, in un'accezione improntata ad estremo rigore, la clausola "*salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato*" sia intesa - in evidente contrasto con i principi di proporzionalità della sanzione - nel senso di salvaguardare comunque l'applicabilità della norma penale, la società potrebbe essere costretta a far fronte:

- in via sussidiaria, all'obbligazione civile ex art. 197 c.p. per la multa inflitta al dipendente in relazione alla commissione dei reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 185 T.U.F.), nell'ipotesi (assai probabile, vista l'entità della sanzione) di sua insolvibilità;
 - in via solidale con l'autore dell'illecito amministrativo, all'ulteriore sanzione prevista dagli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.;
 - in via diretta ed autonoma, alle due diverse sanzioni introdotte rispettivamente dall'art. 25-sexies d.lgs. n. 231 del 2001 (illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F.) e dall' art. 187-quinquies (illecito amministrativo dipendente dagli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter).
- In tal senso si veda *Parere ABI 964 – 16 gennaio 2007*.

14.3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- raccolta ordini ed esecuzione di operazioni per conto della clientela (privata o istituzionale) sui mercati regolamentati o fuori mercato;
- esecuzione di operazioni per conto proprio della Banca sui mercati regolamentati o fuori mercato;
- negoziazione prestiti obbligazionari di terzi;
- negoziazione strumenti finanziari propri;
- negoziazione/collocamento azioni e strumenti finanziari di terzi o di società partecipate:
 - diffusione di notizie false da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti" sul titolo di una piccola società non quotata residente nell'area di operatività della Banca, che abbiano per effetto l'alterazione nel comportamento dell'investitore con conseguente incremento dell'operatività in negoziazione conto proprio;
 - diffusione di notizie false da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti" sul titolo di una piccola società non quotata partecipata dalla Banca, che abbia per effetto un incremento nell'acquisto da parte della clientela dei titoli emessi dalla società stessa con conseguente incremento del valore della partecipazione;
- consulenza all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari;
- gestione delle informazioni privilegiate relative alla Banca, alla Capogruppo (in via indiretta) e agli emittenti terzi;
- produzione e distribuzione di analisi finanziarie, idonee ad influenzare le scelte di investimento di terzi in senso favorevole agli interessi della Banca.

14.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Area Finanza
- Ufficio Retail
- Presidente e altri Amministratori
- Sindaci
- Direzione
- Direttori di Area.

14.5 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamento Area Finanza;
- Norme generali di comportamento (allegato sub A al Regolamento Disciplinare), in particolare con riguardo alla disciplina delle operazioni personali;
- Policy di gestione delle operazioni personali ex Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob;
- separazione funzionale tra unità organizzative dell'Area Finanza;
- presidi organizzativi relativi allo scambio di informazioni internamente alla Banca;
- Manuale Market Abuse contenente la descrizione del processo di monitoraggio, individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette di abuso di mercato.

PROCEDURE

- processo di monitoraggio, individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette di abuso di mercato, che prevede:
 - criteri di rilevazione delle operazioni sospette (fissazione soglie di rilevanza);
 - primo screening della procedura e valutazione dei warning;
 - effettuazione del Test del ragionevole sospetto;

- archiviazione del rilievo della procedura;
 - procedura di invio della segnalazione delle operazioni sospette;
 - informativa agli organi amministrativi, di controllo e alla Direzione delle verifiche effettuate.
- limiti operativi interni e regole di comportamento per la negoziazione in conto proprio;
 - procedura raccolta ordini e negoziazione;
 - strumenti informatici specifici di gestione e controllo:
 - soluzione tecnologica SIB2000 primo screening per l'evidenziazione operazioni sospette;
 - tenuta registro insiders.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di secondo livello: Compliance (registrazione operazioni personali dei cd. "soggetti rilevanti" ex Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob)
- controllo warning: Internal Audit
- controllo Collegio Sindacale

CONTROLLI ESTERNI

- vigilanza Consob.

15 REATI COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La presente "Parte Speciale" del Modello Organizzativo si riferisce ai reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, estesa, oltre che al Personale presente presso la sede di Trento, alla sede di Padova ed alle ditte appaltatrici che svolgono il proprio lavoro presso gli uffici della Banca.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

15.1 IPOTESI DI REATO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale reato si configura nel caso in cui vengano commessi delitti con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

15.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'organizzazione e dell'attività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- manutenzione dell'immobile e degli arredi;
- manutenzione degli impianti;
- gestione e utilizzo attrezzature informatiche e relativi materiali di consumo;
- manifestazioni culturali aperte ad esterni;
- attività di sportello e caveau (rapine);
- attività di reception;
- gestione delle misure, dei presidi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08.

15.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Datore di lavoro
- Responsabile della Sicurezza
- Ufficio Tecnico e Logistica
- Ufficio Gestione Risorse Umane

15.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Norme generali di comportamento (allegato sub A al Regolamento Disciplinare);
- Documento di Valutazione dei Rischi, soggetto a revisione annuale; nel documento sono analizzati i possibili rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative nei diversi luoghi di lavoro, con la descrizione dei criteri di valutazione adottati e, per ogni rischio individuato, sono descritte le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate;
- manuali sulla sicurezza (Manuale Incendi – Manuale Videoterminalista – Manuale Salute e Sicurezza), pubblicati sulla bacheca informatica presente in procedura Lotus, chiamata Fonti Informative;
- Piani di Emergenza, pubblicati sulla bacheca informatica presente in procedura Lotus, chiamata Fonti Informative;

- Nota informativa su rischi specifici individuati negli ambienti di lavoro della Banca e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, pubblicata sulla bacheca informatica presente in procedura Lotus, chiamata Fonti Informative.

PROCEDURE

- nomina delle persone incaricate della gestione della sicurezza (Responsabile della Sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori, Addetti di zona, Incaricati per le filiali/sedi secondarie)
- procedura emergenza rapina;
- piano di emergenza (disaster recovery);
- procedura reception – centralino;
- sistema rilevazione allarmi (riservata);
- controlli periodici degli impianti e dei sistemi di protezione, differenziati per tipologia di macchinario e secondo prescrizioni degli appositi manuali di manutenzione;
- visite mediche per il personale con la periodicità prevista per legge;
- reception presidiata a turnazione (fasce orarie) da guardia armata;
- cartellonistica e insegne luminose indicanti le uscite e i percorsi di emergenza;
- attrezzature antincendio;
- informazione e formazione del personale in materia antincendio e di primo soccorso;
- prova pratica di evacuazione annuale;
- verbalizzazione riunioni periodiche R.S.P.P., Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori, Datore di Lavoro;
- processo di valutazione dello stress da lavoro correlato;
- sistema di videoregistrazione;
- strumenti informatici specifici di gestione e controllo:
 - sistema di comunicazione e di allarme antincendio e antintrusione;
 - sistema antiallagamento;
 - supervisione degli impianti tecnologici dell'intero edificio.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controllo da parte del Responsabile della Sicurezza
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

CONTROLLI ESTERNI

- Ispettorato del Lavoro
- Medico competente
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (in sigla RSPP)

16 REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati con finalità di terrorismo ed everzione dell'ordine democratico. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

16.1 IPOTESI DI REATO

Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico

Tale reato si configura nel caso in cui vengano commessi delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'ente è altresì responsabile anche in relazione ai delitti "che siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo che ha avuto luogo a New York il 9 dicembre 1999".

Tali reati si configurano anche in via indiretta, ovvero, nel caso della Banca, ogniqualvolta si possa rientrare nell'ambito del favoreggiamento delle organizzazioni criminali, attuato tramite la facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita o il concorso nel finanziamento alle organizzazioni stesse, attuato tramite l'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione nonché sulla natura stessa dell'operazione.

16.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- apertura e gestione di rapporti continuativi e affidamenti;
- **esecuzione disposizioni di pagamento** - bonifici Italia ed estero;
- prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
- operazioni occasionali in contanti e/o titoli di credito;
- concessione di finanziamenti e/o affidamenti;
- **collocamento e gestione carte prepagate.**

16.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Ufficio Retail;
- Ufficio Estero e Servizi Accentrati;

- Ufficio Tesoreria Enti Pubblici,
- Ufficio Amministrazione Titoli;
- Ufficio Gestioni Patrimoniali;
- Ufficio Finanza Strutturata;
- Ufficio Sviluppo Organizzativo;
- Ufficio Monetica.

16.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamenti Area Crediti, Finanza, Sistemi di Pagamento e Pianificazione e Organizzazione;
- Manuale Operativo Area Sistemi di Pagamento;
- Poteri di firma Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali;
- Regolamento antiriciclaggio;
- Manuale operativo controlli antiriciclaggio Ufficio Legale e Compliance;
- Disposizioni interne antiriciclaggio;
- Manuale operativo controlli estero Ufficio Sviluppo Organizzativo;
- Convenzioni con le CR/BCC per la commercializzazione del servizio di gestione di portafogli e per la distribuzione di carte prepagate.

CONTROLLI

- controlli in fase di accensione anagrafica con alert di nominativo sospetto per appartenenza a Black List;
- controlli settimanale su anagrafiche in essere presenza di nominativi appartenenti a Black List;
- controlli batch quotidiani su bonifici per verifica su nominativi o Paesi appartenenti a Black List ;

PROCEDURE

- database World Check List;
- strumenti informatici specifici di controllo e gestione:
 - GIANOS (Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni Sospette);
 - SIB 2000 (gestione liste nominativi sospetti).

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli operativi e di linea movimentazioni antiriciclaggio;
- controlli di secondo livello: Funzione Antiriciclaggio;
- controlli di terzo livello: Ufficio Internal Audit (monitoraggio periodico movimentazioni antiriciclaggio);
- controllo Collegio Sindacale.

Per maggior dettaglio si fa riferimento alla Matrice dei Rischi predisposta dalla Funzione Antiriciclaggio.

17 REATI DI RICICLAGGIO

La presente “Parte Speciale” del Modello si riferisce ai reati di riciclaggio. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

17.1 IPOTESI DI REATO

I reati di riciclaggio

La Banca, nello svolgimento della propria attività, in particolare attraverso operazioni sul contante e/o su strumenti finanziari, potrebbe commettere o favorire i seguenti reati:

Art. 648 c.p. [Ricettazione]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. [Riciclaggio]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro .

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. [Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Tali reati, che possono avere valenza nazionale e/o transnazionale, si configurano ogniqualvolta si possa rientrare, anche in via indiretta, nell'ambito del favoreggiamento delle organizzazioni criminali, attuato tramite la facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita o il concorso nel finanziamento alle organizzazioni stesse, a causa dell'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione nonché sulla natura stessa dell'operazione.

17.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- apertura e gestione di rapporti continuativi e affidamenti;
- **esecuzione disposizioni di pagamento** - bonifici Italia ed estero;
- prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
- operazioni occasionali in contanti e/o titoli di credito;
- concessione di finanziamenti e/o affidamenti;
- inadempimento degli obblighi di registrazione di operazioni in AUI e di segnalazione di operazioni sospette, al fine di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente;
- accettazione in garanzia di un affidamento di un pegno costituito da merce rubata;
- acquisto deliberato di merce proveniente da attività delittuosa;
- collocamento e gestione carte prepagate.
- nell'ambito delle attività di natura amministrativa l'eventuale omissione di adempimenti potrebbero essere oggetto di contestazioni di reato di natura tributaria e conseguentemente la potenziale contestazione del reato di autoriciclaggio.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle condotte riconducibili a reati tributari potenzialmente rilevanti che potrebbero dar luogo come conseguenza alla contestazione del reato di autoriciclaggio, laddove le disponibilità finanziarie così costituite vengano reimmesse nel ciclo del capitale circolante della società ovvero impiegate nelle attività economiche, finanziarie e imprenditoriali:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (presuppone sempre una falsa rappresentazione nelle scritture contabili).
- Dichiarazione infedele.
- Omessa dichiarazione.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili.
- Omesso versamento di ritenute certificate.
- Omesso versamento di IVA.

- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- riscontro periodico delle condizioni applicate alla clientela per prevenire il reato di usura, in quanto l'eventuale omissione di adempimenti potrebbe essere oggetto di contestazione del reato di usura e conseguentemente configurare una potenziale contestazione del reato di autoriciclaggio, per effetto del reimpiego di somme e/o disponibilità nelle attività economiche e finanziarie della banca;
- riscontro periodico del rispetto della normativa inerente ai rapporti dormienti e FUG, , in quanto l'eventuale omissione di adempimenti potrebbe costituire un reimpiego di somme e/o disponibilità nelle attività economiche e finanziarie della banca e conseguentemente configurare una potenziale contestazione del reato di autoriciclaggio;

17.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Area Crediti;
- Ufficio Retail;
- Ufficio Amministrazione Titoli;
- Ufficio Gestioni Patrimoniali;
- Ufficio Monetica;
- Ufficio Contabilità e Bilancio;
- Ufficio Tecnico e Logistica;
- Responsabile Antiriciclaggio;
- Delegato Segnalazioni Operazioni Sospette;
- Direzione Generale.

17.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamenti Area Crediti, Finanza, Sistemi di Pagamento e Pianificazione e Organizzazione;
- Regolamento antiriciclaggio;
- Manuale operativo controlli antiriciclaggio Ufficio Legale e Compliance;
- Disposizioni interne antiriciclaggio;
- Convenzioni con le CR/BCC per la commercializzazione del servizio di gestione di portafogli e per la distribuzione di carte prepagate;
- nomine Responsabile Antiriciclaggio e Delegato S.O.S.;
- Indicatori di anomali UIF.

CONTROLLI

- controlli in fase di accensione anagrafica con alert di nominativo sospetto per appartenenza a Black List;
- controlli settimanale su anagrafiche in essere presenza di nominativi appartenenti a Black List;
- controlli batch quotidiani su bonifici per verifica su nominativi o Paesi appartenenti a Black List;
- controlli operativi e di linea sull'operatività della clientela;
- controllo settoristi su comportamenti anomali rilevati in fase di monitoraggio delle posizioni.

PROCEDURE

- procedura segnalazione operazioni sospette;
- database World Check List;
- strumenti informatici specifici di controllo e gestione:
 - GIANOS (Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni Sospette);
 - SIB 2000 (gestione liste nominativi sospetti, **procedura antiusura, rapporti dormienti, FUG**).

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli operativi e di linea movimentazioni antiriciclaggio;
- controlli di secondo livello: Responsabile Antiriciclaggio;
- controlli di terzo livello: Ufficio Internal Audit (monitoraggio periodico movimentazioni antiriciclaggio);
- controllo Collegio Sindacale

CONTROLLI ESTERNI

- Società di Revisione
- Autorità di Vigilanza
- UIF

18 REATI TRANSNAZIONALI

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai reati transnazionali. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

18.1 IPOTESI DI REATO

Commissione di reati transnazionali

La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che potenzialmente possono essere commessi dalla Banca sono rappresentati da:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

18.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti e/o affidamenti.

18.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Area Crediti.

18.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Processo del credito.

CONTROLLI

- controlli in fase di istruttoria da parte delle casse Rurali;
- controlli operativi e di linea sull'operatività della clientela.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di terzo livello: Ufficio Internal Audit.

19 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

19.1 IPOTESI DI REATO

Art.171 [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

La fattispecie è applicabile qualora, salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Art.171-bis [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

La fattispecie si applica a:

1. Chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Art.171-ter [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

La fattispecie si applica a chiunque, se il fatto è commesso per uso non personale e a fini di lucro:

a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, o distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestino servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La pena è aggravata qualora chiunque:

a) riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti;

Art.171-septies [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art.171-octies [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

La fattispecie si applica, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Art.174-quinquies [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

19.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Questi reati presentano una limitata applicabilità alle attività svolte dalla Banca. L'unica attività sensibile risulta essere quella di acquisto e distribuzione abusiva di materiale audio-visivo o assimilato o per il quale non si sia ottemperato agli obblighi SIAE con la possibilità di commissione dei reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633, ovvero nel caso di installazione di procedure o applicativi informatici senza dar corso al pagamento delle relative licenze d'uso ove siano previste.

19.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni potenzialmente coinvolte si limitano all'Ufficio Tecnico Logistica in quanto responsabile dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi e l'ufficio Information Technology in quanto responsabile delle installazioni applicative e gestionali sui pc della Banca.

19.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- Poteri di firma Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali
- Regolamento Sicurezza

PROCEDURE

L'acquisto di beni (in questo caso supporti audio-visivi utilizzati, ad esempio, per omaggistica di fine anno) avviene presso fornitori selezionati e segue un iter autorizzativo definito da apposita delibera.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di terzo livello: Internal Audit
- controllo Collegio Sindacale

CONTROLLI ESTERNI

Società di revisione

20 INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a questa singola fattispecie.

20.1 IPOTESI DI REATO

Art.377-bis del Codice Penale

La fattispecie si applica nel caso in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

20.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Questi reati presentano una limitata applicabilità alle attività svolte dalla Banca in quanto la Banca deve trovarsi nella condizione di essere sottoposta ad un procedimento di natura penale. La attività sensibile risulta essere pertanto quella di "gestione del contenzioso", dove, in preparazione di una udienza, nell'ambito di un procedimento di natura penale, la Banca potrebbe indurre un dipendente o collaboratore a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci.

20.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni potenzialmente coinvolte si limitano all'Ufficio Legale in quanto responsabile dell'attività di gestione del contenzioso.

20.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- Norme generali di comportamento (allegato sub A al Regolamento Disciplinare)

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di terzo livello: Internal Audit

CONTROLLI ESTERNI

Non applicabile

21 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a delitti contro la personalità individuale. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

21.1 IPOTESI DI REATO

Delitti contro la personalità individuale

La fattispecie si configura nel caso in cui vengano commessi delitti contro la personalità individuale quali:

Art. 600 [Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (1)

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2)

(1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 2 luglio 2010, n. 108.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24..

Art. 600-bis [Prostituzione minorile]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter [Pornografia minorile]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (5)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (5)

(1) Il comma che recitava: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e

con la multa da euro 25.822 a euro 258.228." è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) La parola: "diffonde" è stata inserita dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. d), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 600-quater [Detenzione di materiale pornografico]

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1. [Pornografia virtuale]

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies [Turismo sessuale]

Chiunque organizza, favorisce o propaga viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 [Tratta di persone]

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 [Acquisto e alienazione di schiavi]

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tali reati si configurano anche in via indiretta, ovvero, nel caso della Banca, ogniqualvolta si possa rientrare nell'ambito del favoreggiamento di chiunque commetta i delitti di cui sopra.

21.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti e/o affidamenti;
- gestione acquisti di beni e servizi da terzi.

21.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Ufficio Retail
- Uffici Corporate
- Ufficio Tecnico Logistico

21.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE E PROCEDURE

- Codice Etico
- Regolamento Disciplinare e allegate Norme di comportamento e per l'utilizzo degli strumenti informatici
- Regolamento sulla sicurezza
- Regolamento Processo Credito
- Poteri di firma Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di terzo livello: Internal Audit

22 REATI AMBIENTALI

La presente “Parte Speciale” del Modello si riferisce ai cosiddetti reati ambientali. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

22.1 IPOTESI DI REATO

La fattispecie si configura nel caso in cui vengano commessi reati di natura ambientale quali:

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti;
- tratta di specie in estinzione;
- scarico acque reflue;
- gestione dello smaltimento dei rifiuti;
- inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- emissioni in atmosfera
- sostanze lesive dell’ozono;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di “sostanze inquinanti”);
- [Inquinamento e disastro ambientale](#);
- [Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività](#);
- [Omessa bonifica](#).

Più precisamente i reati che devono essere valutati sono i seguenti:

- Art. 727-bis cod. pen. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733-bis cod. pen. – Danneggiamento di habitat;
- Art. 29-quaterdecies D. Lgs. 152/2006 – Esercizio non autorizzato di attività industriali;
- Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue;
- Art. 256 D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti;
- Art. 258 D. Lgs. 152/2006 – Falsità nei certificati;
- Art. 259 D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279 D. Lgs. 152/2006 – Esercizio non autorizzato di stabilimento;
- Art. 1 legge 150/1992 – Traffico non autorizzato di esemplari;
- Art. 2 legge 150/1992 – Incolumità esemplari;
- Art. 3-bis legge 150/1992 – Falsificazione certificati;
- Art. 3 legge n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive;
- Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso;
- Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo;
- [Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale](#);
- [Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale](#);
- [Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività](#);
- [Art. 452-septies c.p. - Impedimento del controllo](#);
- [Art. 452-terdecies c.p. - Omessa bonifica](#).

22.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell’operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le attività di scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti e quelle di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario.

I rischi per la Banca possono riguardare lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche/informatiche (monitor, pc, cellulari), quello dei toner di stampanti e fotocopiatrici e la gestione di ristrutturazioni di immobili di proprietà (sempre in caso di smaltimento di rifiuti pericolosi).

22.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell’operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Ufficio Tecnico e Logistica

22.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE E PROCEDURE

I rifiuti pericolosi (batterie, neon, toner) vengono raccolti in appositi contenitori, per poi essere consegnati alla società incaricata del trasporto e del seguente smaltimento presso i centri autorizzati.

Il tutto viene registrato su un apposito formulario in carico all'Ufficio Tecnico Logistica.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli del Responsabile della Sicurezza
- controlli di terzo livello: Internal Audit

23 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a questa singola fattispecie.

23.1 IPOTESI DI REATO

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001. Il Decreto ha introdotto il nuovo art. 25 duodecies nel corpo del D.Lgs. 231/2001 che recita "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

23.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Tenuto conto dell'operatività della Banca, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- gestione delle risorse umane;
- gestione infrastrutture e spese.

23.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Tenuto conto dell'operatività della Banca, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Ufficio Tecnico e Logistica

23.4 PRESIDI ORGANIZZATIVI

I presidi organizzativi posti in essere dalla Banca che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE E PROCEDURE

- procedura per l'assunzione del personale
- nei contratti di appalto è previsto l'obbligo di verificare la regolarità contributiva del fornitore prima di effettuare il pagamento della fattura
- richiesta del DURC a società terze.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- controlli di linea
- controlli di terzo livello: Internal Audit

* * *

Segue: Allegato "Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati"

ALLEGATO: Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati

Obiettivo della presente nota esplicativa è quello di indicare dei criteri generali per la classificazione dei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

• Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

<u>Ente della Pubblica Amministrazione</u>	Qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
<u>Pubblica Amministrazione</u>	Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Banca d’Italia;
 - 2.8. Consob;
 - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.10. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. INPDAL;
 - 8.5. INPDAP;
 - 8.6. ISTAT;
 - 8.7. ENASARCO;
 - 8.8. IVASS;
9. ASL
10. Enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

• Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

<u>Pubblico Ufficiale</u>	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
<u>Pubblica funzione amministrativa</u>	Funzione amministrativa: disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ; caratterizzata da: formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione , o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi .
<u>Pubblici Ufficiali stranieri</u>	Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero ; qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese; qualsiasi funzionario o agente di un’ organizzazione internazionale pubblica .
<u>Norme di diritto pubblico</u>	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico .

• Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato –così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

(a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

(c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

<u>Incaricati di Pubblico Servizio</u>	Coloro che, a qualunque titolo , prestano un pubblico servizio
<u>Pubblico servizio</u>	Un’attività: 1. disciplinata da norme diritto pubblico ; 2. caratterizzata dalla mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e 3. non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale .